



COMUNE DI PISA

ORDINANZA del SINDACO n° 89 del 2 OTTOBRE 2007 - Identificativo n°408724

Oggetto: Limitazione alla circolazione di particolari categorie di mezzi, anno 2007

IL SINDACO

VISTA la propria Ordinanza n° 11 del 21 febbraio 2006 che istituisce il divieto di circolazione, in tutti i giorni della settimana, con orario 00-24, nella porzione di territorio del Comune di Pisa, delimitata ad ovest dalla Statale Aurelia, a nord e ad est dal confine comunale; a sud dalla strada g.c. Fi-Pi-Li ai seguenti mezzi:

- autovetture non catalitiche, a benzina e diesel, non omologate secondo la direttiva 91/441/CEE;
- ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE;
- veicoli a benzina e diesel destinati al trasporto merci con capacità di carico non superiore a 3,5 T, immatricolati rispettivamente prima del 1/10/1993 e del 1/10/1994, ad eccezione di quelli conformi alle direttive CEE 91/441 e CEE 93/59 e successive modifiche;

VISTA la situazione di “emergenza smog” causata principalmente dagli elevati livelli di concentrazione del PM 10 misurati nel periodo invernale (vedi dati fino al 2005 e nei primi 10 mesi del 2006) e che hanno determinato, anche a livello nazionale, la costituzione della Commissione Nazionale per l’Emergenza Smog con la partecipazione delle Regioni ai suoi lavori;

VISTI i risultati del monitoraggio riferiti ai periodi 2000-2006 che hanno rilevato superamenti nei territori dei seguenti comuni: Arezzo, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Capannori, Carrara, Cascina, Firenze, Empoli, Grosseto, Lastra a Signa, Livorno, Lucca, Massa, Montale, Montecatini Terme, Montelupo Fiorentino, Pisa, Pistoia, Poggio a Caiano, Poggibonsi, Pontedera, Porcari, Prato, S. Croce sull’Arno, Scandicci, Sesto Fiorentino, Siena, Signa e Viareggio;

VISTO che in data 10 maggio 2007 anche il Comune di Pisa ha sottoscritto l’Accordo 2007-2010 tra la Regione Toscana, ANCI, URPT, province e 30 comuni per la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e la prevenzione di fenomeni di inquinamento atmosferico

PRESO ATTO che il nuovo Accordo di Programma, sottoscritto anche dal comune di Pisa, impegna i Comuni ad adottare di provvedimenti di limitazione del traffico veicolare selettivi nei confronti delle tipologie di veicoli che maggiormente contribuiscono all’inquinamento atmosferico

VISTA la D.G.R. n.412 del 11.06.2007 che approva il nuovo Accordo di Programma tra Regione Toscana, URPT, ANCI, Province e Comuni per la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e la prevenzione di fenomeni di inquinamento atmosferico.

VISTI gli articoli 3, 5, 7 e 37 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs 30.04.1992, n.285 e successive modifiche

VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n.267 del 18.8.2000

ORDINA

Il divieto di circolazione, nella porzione di territorio del Comune di Pisa, delimitata ad ovest dalla Statale Aurelia, a nord e ad est dal confine comunale; a sud dalla strada g.c. Fi-Pi-Li

1. in tutti i giorni della settimana, con orario 00-24, ai seguenti mezzi:
 - autovetture Euro 0, ovvero autovetture M1 non catalitiche a benzina e diesel non omologate secondo la Dir. 91/441/CEE e successive Ciclomotori Euro 0
 - ciclomotori Euro 0, ovvero non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE, 97/24/CE stage 1 e successive
 - veicoli merci Euro 0 con portata fino 3,5 t, ovvero veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere c, d con portata fino a 3,5 t non omologati secondo la Dir. 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive
2. nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, con orario 08-18, ai seguenti mezzi:
 - ciclomotori Euro 1 a 2 tempi, ovvero ciclomotori a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE stage 2 e successive
 - veicoli merci Euro on portata superiore a 3,5 t, ovvero veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere d, e, h, i con portata superiore a 3,5 t, non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE fase I e successive
 - autovetture Diesel Euro 1, ovvero autovetture M1 diesel non omologate secondo la Dir. 94/12/CE e successive
3. la domenica, con orario 00-24, ai seguenti mezzi:
 - autobus Euro 0, ovvero autobus M2 e M3 non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE e successive, sia dei gestori di servizi TPL che in servizio turistico

E' ammessa la circolazione, per l'accesso ai parcheggi di scambio di via Pietrasantina, nelle vie Pietrasantina e San Iacopo; via del Brennero, Paparelli, Largo Caduti nell'Egeo, solo ed esclusivamente per l'accesso al parcheggio di via Paparelli, via di Pratale, per l'accesso al parcheggio nella stessa via Di Pratale, via Manghi, via Padre Pio da Pietralcina, via Cisanello (tratto ad est della rotatoria di via Maccatella) via Di Padule (porzione compresa tra la via Cisanello e la via Bargagna); via Bargagna per l'accesso ai parcheggi di via Cisanello e via Bargagna; via Martin Lutero per l'accesso all'Ospedale di Cisanello.

Sono esonerati dal divieto previsto dalla presente ordinanza i seguenti veicoli:

- a) veicoli di proprietà di residenti nel Comune di Pisa e di aziende, con sede legale o sede dell'unità locale nel Comune di Pisa, soggetti alle limitazioni alla circolazione di cui alla presente ordinanza, muniti di idonea documentazione dalla quale risulti di aver acquistato un veicolo esente dalle limitazioni sopra indicate, limitatamente al periodo necessario alla effettiva sostituzione del mezzo;
- b) veicoli di proprietà di residenti nel Comune di Pisa e di aziende, con sede legale o sede dell'unità locale nel Comune di Pisa, soggetti alle limitazioni alla circolazione di cui alla presente ordinanza, muniti di idonea documentazione dalla quale risulti di aver provveduto alla richiesta di trasformazione dell'alimentazione con g.p.l. o gas metano del proprio veicolo limitatamente al periodo necessario alla effettiva trasformazione del mezzo ;
- c) veicoli della Polizia, delle FF.AA., dei Vigili del Fuoco e dei servizi Protezione Civile degli Enti in servizio di emergenza e di soccorso;

- d) veicoli delle associazioni di volontariato in emergenza sanitaria, veicoli della Guardia Medica in servizio di assistenza o infermieristico;
- e) veicoli al servizio di persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della Strada;
- f) veicoli che trasportano pazienti che si recano presso strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie e analisi mediche, in possesso di relativa certificazione medica;
- g) auto d'epoca ovvero mezzi in possesso dell'Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione rilasciato a seguito di iscrizione nei Registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo, ed esibito a richiesta dell'autorità preposta al controllo;
- h) autovetture alimentate a benzina o diesel, non conformi alla direttiva CEE 91/44, ma che hanno installato un impianto di alimentazione a metano o GPL e che circolano utilizzando tale impianto;
- i) mezzi, impiegati per particolari o eccezionali situazioni di necessità, appositamente ed espressamente autorizzati da parte del Comando di Polizia Municipale.

Si precisa che la esenzione di cui alle lettere a) e b) è limitata al periodo necessario alla effettiva sostituzione e trasformazione del mezzo e comunque a non più di 120 giorni.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia resa nota mediante :
 - pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione Comunale;
 - apposizione di idonea segnaletica in loco e di preavviso, secondo le norme del Codice della Strada;

e che inoltre ne sia data la massima diffusione alla cittadinanza, a mezzo stampa e emittenti radio televisive locali.

- di trasmettere copia della seguente Ordinanza a:
 - PISAMO S.p.A. per l'esecuzione della segnaletica verticale e orizzontale prevista dalle norme vigenti
 - Prefetto di Pisa
 - Questore di Pisa;
 - Presidente della Provincia;
 - Polizia di Stato;
 - Arma dei Carabinieri;
 - Guardia di Finanza;
 - Polizia Municipale;
 - Polizia Provinciale;
 - Corpo Forestale dello Stato;
 - Tribunale di Pisa;
 - Vigili del Fuoco;
 - Società di Servizi Pubblici (ACQUE, GEOFOR, CPT, COTAPI...)
 - Azienda ASL 5
 - Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana
 - ARPAT Dipartimento di Pisa
 - Croce Rossa Italiana
 - Pubblica Assistenza
 - Misericordia
 - A.C.I.
 - Camera di Commercio
 - Confesercenti
 - Associazione Commercianti

- Sindaci dei comuni di:
 - Cascina
 - Calci
 - San Giuliano Terme
 - Vecchiano
 - Vicopisano
- che la presente ordinanza entrerà in vigore al momento dell'installazione della segnaletica prevista

AVVISA

Che contro la presente ordinanza può essere opposto ricorso, entro 60 giorni, al T.A.R. della Toscana.

La Polizia Municipale, gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare la presente ordinanza;

I trasgressori saranno puniti a termine di legge.

Pisa, li _28 SETTEMBRE 2007

**IL SINDACO
Paolo Fontanelli**

Copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Dalla Segreteria del Comune di Pisa, li _____

Il Funzionario

Il sottoscritto Messo attesta che la presente decisione trovasi in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal _____ e che vi rimarrà affissa per la durata di quindici giorni consecutivi e cioè fino al _____

Il Messo Incaricato